

# Soggiorno all'estero e Centrale d'allarme. Condizioni per beneficiare dei servizi.

## Art. 1 Disposizioni generali

Per beneficiare dei servizi della Centrale d'allarme, l'assicurato deve:

1. avere sottoscritto una delle assicurazioni complementari, UNO+, DUE+, OPTIMA+, QUADRA+, FLEXIMA o CASA e essere in regola con i pagamenti dei premi;
2. effettuare un soggiorno all'estero di una durata non superiore a 60 giorni senza interruzione (questo limite non si applica agli assicurati di meno di 25 anni compiuti, sino a quando soggiornano all'estero per delle ragioni di studio all'esclusione di qualsiasi altro motivo, né all'assicurato delegato all'estero dal suo datore di lavoro);
3. sollecitare esclusivamente la Centrale d'allarme.

## Art. 2 Altre condizioni

Per permettere alla Centrale d'allarme di intervenire in tempi brevi, l'assicurato o qualsiasi persona che agisca in sua vece deve indicare per telefono alla Centrale d'allarme +41 (0)58 277 77 77 le seguenti informazioni:

1. il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'ospedale dove si trova il paziente;
2. il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del medico curante sul posto;
3. se necessario, il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del medico di famiglia nel paese di residenza.

I medici e i delegati della Centrale d'allarme devono avere libero accesso all'assicurato, per poter constatare il suo stato. In ogni caso, le decisioni relative all'opportunità e la scelta delle date, dei mezzi di trasporto, nonché dello stabilimento di ricovero verranno prese dal medico consulente della Centrale d'allarme in accordo con il medico curante e, se necessario, con il medico di famiglia.

Se le spese relative al trasporto dell'assicurato o dei membri della sua famiglia vengono prese in carico, questo è tenuto a restituire alla Centrale d'allarme il biglietto di ritorno inutilizzato o il suo rimborso.

In ogni caso di domanda di intervento, l'assicurato deve avvertire la Centrale d'allarme o la CSS al più tardi entro i tre giorni successivi alla data del sinistro.

## Art. 3 Esclusioni

Le prestazioni della Centrale d'allarme non sono concesse nei seguenti casi:

1. in caso di sinistro occasionato da guerra o guerra civile, da sommosse o sollevamenti popolari, da atti di terrorismo o di sabotaggio o simili;
2. in caso di sinistro provocato volontariamente dall'assicurato o che risultano dalla sua partecipazione a un delitto, un reato o una rissa, salvo in caso di legittima difesa;
3. in caso di sinistro che risulti dalla partecipazione dell'assicurato, in qualità di concorrente, a scommesse o gare di qualsiasi natura, o imputabili alla pratica di sport a titolo di amatore quando si tratta di allenamenti o prove per la preparazione alla partecipazione a competizioni ufficiali o esibizioni, anch'esse ugualmente escluse;
4. in caso di sinistro dovuto agli effetti diretti o indiretti delle reazioni dell'atomo;
5. in caso di sinistro che risulti da spostamenti aerei effettuati dall'assicurato a titolo diverso di quello di passeggero pagante di un aereo utilizzato a scopi commerciali da una compagnia abilitata a farlo;
6. in caso di sinistro consecutivo a un'affezione medica o chirurgica anteriore alla data di partenza, quale che sia la sua gravità e nella misura in cui essa è ancora in corso, ivi compresa la convalescenza;
7. in caso di sinistro relativo al parto e alle complicazioni di uno stato di gravidanza dopo il sesto mese;
8. in caso di sinistro relativo alle malattie mentali, al suicidio o alle conseguenze di un tentativo di suicidio;
9. in caso di sinistro relativo agli effetti di droghe o di alcool o di farmaci non prescritti da un medico;
10. per le spese di rimpatrio, trasporti sanitari, viaggi di visita o di ritorno, la cui organizzazione non è stata effettuata dalla Centrale d'allarme o che non sono state oggetto di un'autorizzazione preliminare.